

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

SCRIPTA EXTRAVAGANTIA
STUDI IN RICORDO
DI
FERDINANDO ZUCCOTTI

A cura di Iole Fagnoli



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-5513-130-8 - ISSN 2499-6491 - <https://doi.org/10.7359/1247-2024-studi-zuccotti>

Copyright 2024

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org - sito web www.clearedi.org

I costi di pubblicazione di questo volume sono stati sostenuti da:

Romanistisches Institut Universität Bern

Fondi di dotazione

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano

Fondi di ricerca Saverio Masuelli

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

Gianfranco Mozzali

Claudio Felisari

Elena Babanicas

Flora Maria Piccinini

Donatella e Guia Busdraghi

Stampa: Litogi

Sommario

<i>Iole Fagnoli</i> Ferdinando Zuccotti o della stravaganza del diritto	11
<i>Saverio Masuelli (a cura di)</i> Pubblicazioni di Ferdinando Zuccotti	25
<i>Francesco Arcaria</i> Il <i>praetor</i> nel terzo libro del <i>De omnibus tribunalibus</i> di Ulpiano	33
<i>Pierfrancesco Arces</i> L'archetipo delle <i>Istituzioni</i> di Gaio è dunque solo vana immaginazione?	49
<i>Stefano Barbati</i> La ' <i>vetus atque usitata exceptio</i> ' – ' <i>cuius pecuniae dies fuisset</i> ' – di Cic. <i>De orat.</i> 1.168: un rimedio a disposizione dell'attore per evitare la <i>pluris petitio tempore</i> nel processo <i>per legis actiones</i>	67
<i>Mariagrazia Bianchini</i> A proposito di <i>manumissio a non domino</i>	101
<i>Maria Luisa Biccari</i> Minime riflessioni sulla servitù a margine di alcuni testi plauziani	109
<i>Pierangelo Buongiorno</i> Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo principato	123
<i>Piera Capone</i> Profili della conflittualità fra vicini in una <i>controversia</i> di Seneca il Vecchio	145
<i>Valeria Carro</i> Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi	167

<i>Cosimo Cascione</i> Pretori nelle XII Tavole?	185
<i>Luca Castellani</i> Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide	191
<i>Luca Ceglia</i> L'interpretazione di D. 18.1.65 (Iavol. 11 epist.): un'ipotesi di censura sabiniana	201
<i>Giovanna Coppola Bisazza</i> La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano	233
<i>Martino Emanuele Cozzi</i> «Una tesi un poco eterodossa». L'usucapione nel pensiero di Ferdinando Zuccotti	249
<i>Salvatore Antonio Cristaldi</i> <i>Manumissio</i> del minore di trent'anni e acquisto della condizione di <i>servus Caesaris</i>	265
<i>Matteo De Bernardi</i> Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano	281
<i>Elio Doverè</i> Il <i>furor</i> eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo	297
<i>Francesco Fasolino</i> Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto	317
<i>Riccardo Fercia</i> Trebazio e il comodato di <i>pondera iniqua</i>	323
<i>Monica Ferrari</i> Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi	343
<i>Thomas Finkenauer</i> <i>Religio iudicis vel praetoris</i>	363
<i>Lorenzo Franchini</i> Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi	393

<i>Aleksander Grebieniow</i> Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano ' <i>De Armeniorum successione</i> ' del 535	425
<i>Giovanni Gulina</i> Un istituto sopravvissuto a se stesso. Riflessioni sulla <i>noxae deditio</i>	441
<i>Francesca Lamberti</i> <i>Isenatus consulta</i> Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"	469
<i>Paola Lambrini</i> La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso	493
<i>Francesco Lucrezi</i> Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti	505
<i>Carla Masi Doria</i> Cornelia, madre o tribù?	511
<i>Saverio Masuelli</i> Ricerche in tema di <i>cautio fructuaria</i>	517
<i>Valerio Massimo Minale</i> Il cavallo nell' <i>Ekloge</i> isaurica	533
<i>Carlo Pelloso</i> Sul significato di <i>quirites</i> e sulle formule ' <i>populus Romanus quiritium</i> ' e ' <i>populus Romanus quirites</i> '	539
<i>Carmela Pennacchio</i> Follia e matrimonio: maneggiare con cura. ' <i>Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?</i> '	557
<i>Ivano Pontoriero</i> Pena convenzionale e interessi nella tradizione romanistica	577
<i>Francesca Pulitanò</i> Ferdinando Zuccotti e il dibattito attuale sull' <i>agere per sponsonem</i>	603

<i>Francesca Reduzzi Merola</i> Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenuae e liberti	623
<i>Giunio Rizzelli</i> Ferdinando e <i>La paelex</i> . Un ricordo	627
<i>Antonio Saccoccio</i> <i>Periculum evictionis</i> nel diritto romano	635
<i>Maria Virginia Sanna</i> Ancora sul <i>partus ancillae</i>	665
<i>Roberto Scevola</i> Sulla configurazione del <i>crimen ambitus</i> fino all'età sillana: la centralità della <i>lex Cornelia Baebia</i> (181 a.C.)	679
<i>Raffaella Siracusa</i> La nozione di <i>universitas</i> in una prospettiva storico-comparatistica	705
<i>Mario Varvaro</i> Vat. Fr. 92, l' <i>indefensio</i> e la natura restitutoria degli interdetti <i>Quem fundum</i> e <i>Quem usum fructum</i>	725
<i>Gloria Viarengo</i> Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti	743
<i>Silvia Viaro</i> ' <i>Si volet, suo vivito</i> '. Considerazioni sulla condizione dell' <i>'addictus</i> ' nelle XII Tavole	767
<i>Andreas Wacke</i> Jesus Christus als Angeklagter vor Pontius Pilatus in der Historienmalerei	811
<i>Adolfo Wegmann Stockebrand</i> Rilievi minimi su <i>re contrahere</i> e <i>credere</i> nelle <i>res cottidianae</i>	831
<i>Lorenzo Lanti - Manfredi Zanin (a cura di)</i> Indice delle fonti	853

Manumissio del minore di trent'anni e acquisto della condizione di servus Caesaris

1. La presunta esistenza di una contraddizione tra Gai. 1.17 e Tit. Ulp. 1.12 e i sospetti di alterazione avanzati, di conseguenza, con riguardo a quest'ultimo brano – 2. Difesa dell'attendibilità di Tit. Ulp. 1.12 – 3. Il rapporto realmente esistente tra Gai. 1.17 e Tit. Ulp. 1.12.

1. Com'è noto, secondo quanto apprendiamo da Gaio:

Gai. 1.17: *Nam in cuius persona tria haec concurrunt, ut maior sit annorum triginta, et ex iure Quiritium domini, et iusta ac legitima manumissione liberetur, id est vindicta aut censu aut testamento, is civis Romanus fit; sin vero aliquid eorum deerit, Latinus erit,*

per gli schiavi maggiori di trenta anni l'acquisto della cittadinanza romana poteva realizzarsi in presenza di tre presupposti: la loro età (*ut maior sit annorum triginta*); la condizione di proprietario quiritario del manomissore (*ex iure Quiritium domini*); la *iusta ac legitima manumissio* (e cioè quella effettuata *vindicta, censu o testamento*).

In difetto di uno di tali presupposti, il manomesso avrebbe acquisito la condizione di latino (*sin vero aliquid eorum deerit, Latinus erit*).

Se si trattava, però, di schiavi che non avevano ancora compiuto i trenta anni – in assenza cioè del primo di quei requisiti – il regime che trovava applicazione, introdotto dalla legge *Aelia Sentia*, si articolava in modo differente.

Infatti, da

Gai. 1.18: *Quod autem de aetate servi requiritur, lege Aelia Sentia introductum est. Nam ea lex minores XXX annorum servos non aliter voluit manumissos cives Romanos fieri, quam si vindicta, apud consilium iusta causa manumissionis adprobata, liberati fuerint*

apprendiamo che per l'acquisto della cittadinanza romana da parte dei minori di

trenta anni era prevista una procedura speciale, consistente nella *manumissio vindicta*, preceduta da una *adprobatio* della *causa manumissionis* ad opera di un *consilium*¹ (che, come sappiamo, era composto a Roma da cinque senatori e da cinque cavalieri romani puberi ed in provincia da venti recuperatori cittadini romani²).

In analogia a quanto apprendiamo a Gai. 1.17 con riguardo ai maggiori di trenta anni, si è supposto che anche qui, nel caso di mancata attuazione di questa procedura, la conseguenza consistesse nell'acquisto, per il manomesso, della condizione di latino³.

E per altro, proprio l'acquisto della condizione di latino si trova testimoniato nel tratto finale di un testo dei *Tituli ex Corpore Ulpiani*, con riguardo alla *manumissio testamento* degli schiavi anch'essi minori di trenta anni:

Tit. Ulp. 1.12: [...] Testamento vero manumissum perinde haberi iubet, atque si domini voluntate in libertate esset, ideoque Latinus fit

Se non che nella parte che precede di questo brano,

Tit. Ulp. 1.12: Eadem lege cautum est⁴, ut minor triginta annorum servus vindicta manumissus civis Romanus non fiat, nisi apud consilium causa probata fuerit; ideo sine consilio manumissum Caesaris servum manere putat...

mentre all'inizio troviamo riprodotto quello stesso principio indicato in Gai. 1.18, secondo cui la cittadinanza romana, per il minore di trenta anni, si acquistava a seguito della *manumissio vindicta* preceduta dall'*adprobatio causae apud consilium*,

¹) Occorre ricordare che, come osserva di recente M. AVENARIUS, *Integration durch Freilassung zum römischen Bürgerrecht Die Vermittlung des Bürgerrechtserwerbs durch privaten Rechtsakt und die Eigenart der Regulierung*, in *QL*, 12, 2022, p. 266, «Das *consilium* vertrat die Interessen der Gemeinschaft. Es handelte sich nämlich nicht um einen privaten Beirat, wie er etwa im Rahmen der Hausgerichtsbarkeit des *pater familias* einberufen wurde, sondern um ein offizielles Gremium...».

²) Gai. 1.20: *Consilium autem adhibetur in urbe Roma quidem quinque senatorum et quinque equitum Romanorum puberum, in provinciis autem viginti recuperatorum civium Romanorum [...]*; Tit. Ulp. 1.13a: *In consilio autem adhibentur Romae quinque senatores et quinque equites Romani; in provincia viginti recuperatores cives Romani*.

³) Poiché, infatti, il requisito dell'età venne introdotto dalla legge *Aelia Sentia* congiuntamente alla specifica previsione della *manumissio vindicta*, se n'è dedotto che la *lex Aelia Sentia* avesse previsto l'attribuzione della condizione di latino (e, più in particolare, come ritiene l'orientamento dominante, di latino Iuniano) in ogni caso in cui fosse venuto a mancare uno di quei requisiti indicati da Gaio.

⁴) La legge alla quale si fa riferimento è la *lex Aelia Sentia* della quale l'autore si è occupato nel paragrafo precedente. Cfr. Tit. Ulp. 1.11: *Dediticiorum numero sunt, qui poenae causa vincti sunt a domino, quibusve stigmata scripta fuerunt, quive propter noxam torti nocentesque inventi sunt, quive traditi sunt, ut ferro aut cum bestiis depugnarent vel in ludum vel custodiam coniecti fuerunt, deinde quoquo modo manumissi sunt. Idque lex Aelia Sentia facit*.

un discorso differente viene fatto con riferimento al tratto successivo *'ideo sine consilio manumissum Caesaris servum manere putat'*. Qui, infatti, si afferma che la *manumissio vindicta* non accompagnata dalla *adprobatio causae apud consilium* fa acquistare questa volta non la condizione di latino, come ci si sarebbe aspettato (sempre in analogia rispetto a quanto viene detto in Gai. 1.17), ma quella di *servus Caesaris*.

Ebbene, questa supposta discordanza di contenuto ha indotto alcuni studiosi a scorgere tra la testimonianza gaiana e quella offerta dai *Tituli ex corpore Ulpiani* una vera e propria contraddizione⁵.

In quest'ottica si sono posti, tra gli altri⁶, l'Hernández Tejero⁷, il Robleda⁸,

⁵) C'è da dire che, muovendo da queste due fonti, nel tempo si sono formati con riguardo al caso della *manumissio vindicta* del minore di trenta anni (priva dell'*adprobatio causae apud consilium*) e, più in generale, con riguardo alle manomissioni in violazione della normativa eliana, orientamenti diversi, a seconda, ovviamente, della diversa considerazione attribuita all'una o all'altra fonte. Quanti hanno valorizzato specialmente la testimonianza dell'estensore dei *Tituli* (si tratta di un orientamento minoritario), hanno ritenuto che in forza della *manumissio vindicta* lo schiavo minore di trenta anni sarebbe rimasto comunque tale (C. VENTURINI, *'Latini facti', 'peregrini' e 'civitas': note sulla normativa adrianea*, in *BIDR*, 98-99, 1995-1996, p. 231), pur acquistando una mera libertà di fatto). Cfr. A. STEINWENTER, s.v. *Latini Iuniani*, in *RE*, 12.1, 1924, c. 911 s.; G. ROTONDI, *Leges publicae populi romani*, Hildesheim, 1962 (rist. ed. Milano 1912), p. 455; G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica*³, Torino, 1995, p. 226. Per S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano I*, Roma, 2002 (rist. ed. 1928), p. 257, se i minori di anni trenta sono manomessi *vindicta* «ma senza giusta causa approvata» ottengono «la sola libertà pretoria». Di contro, coloro che hanno valorizzato principalmente la testimonianza gaiana (e si tratta di un orientamento molto diffuso) hanno ritenuto quella *manumissio vindicta* attributiva della condizione di Latino (Iuniano). Tra gli altri, vd. J. EL-LUL, *Histoire des institutions. L'Antiquité*, rist. Paris, 2016, p. 430; A.M. DUFF, *Freedmen in the early roman empire*, Cambridge, 1958, p. 212 s.; L. RODRIGUEZ ALVAREZ, *Las leyes limitadoras de las manumisiones en época augustea*, Oviedo, 1978, p. 146; P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Historia de la Manumisión en Roma. De los orígenes a los Severos*, Madrid, 2007, p. 76; ID., *Las leyes augusteas sobre manumisión*, in *La fin du statut servile? Affranchissement, libération, abolition*, 1, Besançon 15-17 décembre 2005, Besançon, 2008, p. 222; ID., *Latinus Iunianus: una aproximación*, in *Studia historica. Historia antigua*, 4-5, 1986-1987, p. 131 ss.; ID., *Iunian Latins: status and number*, in *Athenaeum*, 86, 1998, p. 139; A.J.B. SIRKS, *The lex Iunia and the Effects of Informal Manumission and Iteration*, in *RIDA*, 30, 1983, p. 241; J.F. GARDNER, *Family and familia in roman law and life*, Oxford, 1998, p. 253; G. CAMODECA, *L'attività dell' "ordo decurionum" nelle città della campania dalla documentazione epigrafica*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 14, 2003, p. 184 s.; ID., *Per una riedizione dell'archivio ercolanese di L. Venidius Ennychus*, in *Cronache Ercolanensi*, 36, 2006, p. 199 ss.; ID., *Le istituzioni di Gaio e i documenti della prassi giuridica romano-italica*, in *Gaius Noster. Nei segni del Veronese* (cur. F. MILAZZO), Milano, 2019, p. 210 e 217; E. BISIO, *Una breve nota su 'iustum' e 'iniustum matrimonium'*, in *TSDP*, 13, 2020, p. 3 ss. Cfr. J. ANDREAU, R. DESCAT, *Gli schiavi nel mondo greco e romano*, Bologna, 2009, p. 203.

⁶) Oltre agli autori citati nel testo si vedano: H. LEMONNIER, *Etude historique sur la condition privée des affranchis*, Roma, 1971 (rist. anast. edizione Paris, 1887), p. 48 ss., che evidenzia, a proposito delle due testimonianze, la mancanza di un «accordo» tra Ulpiano e Gaio. E ancora, A.J.B. SIRKS, *The lex Iunia*, cit., p. 241 ss. Ad una contraddizione tra la testimonianza gaiana e quella dell'estensore

la Balestri Fumagalli⁹, e da ultimo il Pellecchi¹⁰.

L'idea che, in generale, molti di essi hanno espresso è stata nel senso di attribuire piena attendibilità alla testimonianza gaiana e di appuntare, invece, i loro sospetti sul testo dei *Tituli ex corpore Ulpiani*¹¹: segnatamente, sull'inciso *ideo sine consilio manumissum Caesaris servum manere putat*, che è stato ritenuto come

dei Tituli allude anche A. WILIŃSKI, *Zur frage von Latinern ex lege Aelia Sentia*, in *ZSS*, 80, 1963, p. 387.

⁷) F. HERNÁNDEZ TEJERO, *Tituli ex corpore Ulpiani 1,12 - Gayo 1,17, 19,31*, in *AHDE*, 15, 1944, p. 677, secondo cui: «Inmediatamente se nota una antinomia entre Gayo y Ulpiano. Gayo dice que los esclavos menores de treinta años manumitidos vindicta se hacen latinos junianos, siempre que no haya habido una justa causa de manumisión, mientras que Ulpiano en el mismo supuesto, dice que el esclavo queda siervo de César». A suo dire, tra le due testimonianze vi sarebbe una «falta de concordancia».

⁸) O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma, 1976, p. 153, a proposito delle manomissioni civili di un minore di trenta anni, si è chiesto se da esse discendesse la *latinitas*, evidenziando come diversa fosse la risposta in Gaio e Ulpiano.

⁹) M. BALESTRI FUMAGALLI, *La lex Iunia nel sistema dei Tituli ex corpore Ulpiani*, in *AG*, 204, 1984, p. 482 nt. 64, a giudizio della quale nella prima parte di Tit. Ulp. 1.12 viene descritto «un regime diverso» da quello che figura in Gai. 1.17.

¹⁰) L. PELLECCHI, *The Legal Foundation: The leges Iunia et Aelia Sentia*, in *Junian Latinity in the Roman Empire, Vol. 1. History, Law, Literature*, Edinburgh, 2023, p. 62 nt. 33: «...the contrast between the consequence described in Gai. Inst. 1.17, on the one hand (namely Latinity as the result of enjoying de facto freedom in accordance with the master's wishes), and the isolated view stated in the first part of Ulp. Reg. 1.12, on the other hand (namely the persistence of slave status as a consequence of the nullity of the manumission)».

¹¹) L'intero Tit. Ulp. 1.12 è stato considerato un testo non «limpido» (O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi*, cit., p. 153), «corrotto» (W.W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery*, Cambridge, 1908, p. 535), «inaccettabile» (H. LEMONNIER, *Etude historique sur la condition privée des affranchis*, cit., p. 51), anche a causa di una generale diffidenza mostrata dalla dottrina nei confronti della testimonianza in esame. C'è da dire che, contrariamente al passato, negli ultimi anni talune ricerche hanno avvalorato la classicità dei *Tituli ex corpore Ulpiani*, difendendone la sostanziale paternità ulpiana [così F. MERCOGLIANO, «*Tituli ex corpore Ulpiani*». *Storia di un testo*, Napoli, 1997; ID., *Le "regulae iuris" del "Liber singularis" ulpiano*, in *Index*, 26, 1998, p. 353 ss.; ID., *Una ricognizione sui Tituli ex corpore Ulpiani*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XIV Convegno Internazionale in memoria di G. Nocera*, Napoli, 2003, p. 407 ss.] o datandola all'epoca degli Antonini [M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift. Analyse, Neuedition und deutsche Übersetzung*, Göttingen, 2005, passim; ID., *Il liber singularis regularum pseudo-ulpiano: sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le Institutiones di Gaio*, in *Index*, 34, 2006, p. 455 ss.]. Si esprime a favore della classicità dell'opera anche F. MATTIOLI, *Un tentativo di messa a punto riguardo alle più recenti dottrine sui Tituli ex corpore Ulpiani. Ipotesi e prospettive di ricerca, in Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiusiniani (FIRA). Studi preparatori II (cur. G. PURPURA)*, Torino, 2012, p. 85 ss., cui rinvio anche per una completa rassegna bibliografica sulle diverse posizioni espresse dalla dottrina. Scettico circa la paternità ulpiana rimane M.U. SPERANDIO, *'Inci-p(iunt) Tituli ex corpore Ulpiani'. Il 'liber singularis regularum' pseudoulpiano e il 'codex vaticanus reginae 1128'*, in *RIDA*, 58, 2011, p. 357 ss.

interpolato¹², come un glossema¹³, come una frase priva di senso¹⁴ da espungere¹⁵ o da leggere diversamente¹⁶.

S'è evidenziato, più in particolare, che quell'inciso è privo di soggetto¹⁷; che l'uso del verbo *manere* risulta poco comprensibile¹⁸; che in essa figura il verbo *puto*, che non appare tecnicamente il più appropriato per riferire il contenuto di una legge, ma starebbe piuttosto ad indicare un certo orientamento giurisprudenziale¹⁹. Per di più, ad alcuni studiosi è apparsa di difficile interpretazione l'espressione *servum Caesaris*, considerata l'aggiunta arbitraria di un copista, da espungere o da

¹² Così L. RODRIGUEZ ALVAREZ, *Las leyes limitadoras*, cit., p. 146 nt. 82, secondo cui la frase *ideo sine...* «está evidentemente alterada o interpolada».

¹³ K.A. VANGEROW, *Über die Latini Iuniani*, Marbroug, 1833, p. 32; A. STEINWENTER, s.v. *Latini Iuniani*, cit., c. 917; F. SCHULZ, *Die Epitome Ulpiani des Codex Vaticanus Reginae 1128*, Bonn, 1926, nt. p. 23; A.M. DE DOMINICIS, *La "Latinitas Iuniana" e la legge Elia Senzia*, in *TR*, 33, 1965, p. 567; A. SCHNEIDER, *Die Latini Iuniani und das Berliner Fragment de dediticiis*, in *ZSS*, 6, 1885, p. 193 s.

¹⁴ P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Latinus iunianus: una aproximación*, cit., p. 125; ID., *Junian Latins: status and number*, cit., p. 151.

¹⁵ K.A. VANGEROW, *Über die Latini Iuniani*, cit., p. 34 e, da ultimo, M. BALESTRI FUMAGALLI, *La lex Iunia de manumissionibus*, Milano, 1985, p. 186.

¹⁶ P.E. HUSCHKE, *Iurisprudentiae Anteustinianae*, Lipsiae, 1886, p. 570, per esempio, legge «*manumissum eius aetatis servum manere putat*». Dubbi, però, sono stati avanzati da M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., p. 184 nt. 40: «Huschkes Annahme, *Caesaris* könne für eius aetatis stehen, ist fragwürdig, den mann könnte allenfalls eine Bezugnahme auf das bereits genannte Alter von dreißig Jahren (also etwa *huius aetatis*), nicht aber auf das des konkreten Freizulassenden erwarten». L'Herz, citato da P.E. HUSCHKE (*op. cit.*, nt. 7; e da P. KRÜGER, *Ulpiani Liber singularis regularum*, in *Collectio librorum iuris anteustiniani*, 2, Berolini 1878, p. 6), propone invece *lex Aelia Sentia* al posto di *Caesaris*. E altri studiosi propongono altre correzioni (ricordate nel testo). Come osserva M. BALESTRI FUMAGALLI, *Lex Iunia de manumissionibus*, cit., p. 184, si tratta di un tentativo degli interpreti «di conciliare l'inconciliabile attraverso congetture ardite e fantasiose».

¹⁷ Secondo M. BALESTRI FUMAGALLI, *Lex Iunia de manumissionibus*, cit., p. 184, «il giurista, nell'ambito di una frase priva di soggetto, segnala un'opinione che contrasta con il limpido dettato della legge, inducendo a trarre dalla medesima fattispecie conclusioni opposte: lungi dall'ottenere l'*imperfecta libertas*, lo schiavo *vindicta manumissus sine consilio* manterrebbe la condizione servile».

¹⁸ A giudizio di F. HERNÁNDEZ TEJERO, *Tituli ex corpore Ulpiani 1,12*, cit., p. 677, l'uso del verbo *manere* risulta poco comprensibile «ya que no puede indicar lógicamente quedar, permanecer, por no haber sido antes esclavo de César. Si quisiese indicar Ulpiano que pasaba a ser esclavo de César, emplearía fieri, evidentemente».

¹⁹ Così, tra gli altri, A.M. DE DOMINICIS, *La "Latinitas iuniana"*, cit., p. 567; A. STEINWENTER, s.v. *Latini Iuniani*, cit., c. 917 s.; M. BALESTRI FUMAGALLI, *La lex Iunia nel sistema dei Tituli ex corpore Ulpiani*, cit., p. 482 e nt. 68; EAD., *Lex Iunia de manumissionibus*, cit., p. 184: «...l'impiego del verbo *puto* è incompatibile con la terminologia che viene adoperata per riferire il contenuto di una legge»; C. VENTURINI, *Latini facti*, cit., p. 228; M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., p. 184 ss. Cfr. F. HERNÁNDEZ TEJERO, *Tituli ex corpore Ulpiani 1,12*, cit., p. 678.

sostituire, come sembrerebbe suggerire il successivo *putat*²⁰, con il nome di un giurista²¹ (*Cassius*²² o *Caelius Sabinus*²³), secondo il quale nel caso qui considerato il manomesso *vindicta*, ma senza *causae probatio*, sarebbe rimasto schiavo. E c'è persino chi ha suggerito di sostituire il «lemma 'Caesaris'» con *censu*²⁴.

Di recente il Venturini²⁵ ha espresso sull'inciso *ideo sine consilio manumissum Caesaris servum manere putat* una posizione secondo me maggiormente condivisibile. La considerazione dalla quale egli muove è che una totale eliminazione di questo inciso costituirebbe un'operazione troppo facile, che comporterebbe un depauperamento dei dati che sono da esso ricavabili²⁶.

A suo giudizio, poiché la legge *Aelia Sentia* nulla stabiliva circa lo *status* degli schiavi minori dei trenta anni manomessi *contra legem*, un orientamento giuri-

²⁰) Conserva l'espressione, invece, C. VENTURINI, 'Latini facti', cit., p. 231 ss., secondo cui si tratterebbe solo «di una terminologia meritevole di censura per l'inattualità rispetto all'epoca cui la disputa è riferibile ma non priva di significato».

²¹) Così E. HÖLDER, *Zur Frage vom gegenseitigen Verhältnisse der lex Aelia Sentia und Iunia Norbana*, in *ZSS*, 6, 1885, p. 214 ss. La sostituzione del termine *Caesaris* con il nome di un giurista (*Cassius* o *Caelius Sabinus*) appare la ricostruzione più «accettabile» anche a giudizio di P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Latinus iunianus: una aproximación*, cit., p. 125; ID., *Junian Latins: status and number*, cit., p. 151.

²²) Così già Puchta, citato da P.F. GIRARD, *Textes de droit romain*³, Paris, 1903, p. 439 nt. 1; E. BÖCKING, *Domitii Ulpiani fragmenta*, Bonnae, 1831, p. 3; F. HERNÁNDEZ TEJERO, *Tituli ex corpore Ulpiani* 1,12, cit., p. 678 s., 680; A.M. DUFF, *Freedmen*, cit., p. 212 nt. 2; da ultimo, vd. M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., p. 184; G. FALCONE, *Sul cd. Fragmentum Dositheanum*, in *Specula iuris*, 1, 2021, p. 210 nt. 39. Una volta inserito *Cassius* al posto di *Caesaris* la conseguenza è che, secondo proprio l'opinione di quel giurista, nel caso qui considerato il manomesso *vindicta* ma senza *causae probatio* sarebbe rimasto schiavo.

²³) Così T. Bethmann-Hollweg, citato in E. BÖCKING, *Domitii Ulpiani fragmenta*, cit., p. 4 nt. 10; KNIEP, *ad Gai comm. I*, Jena, 1911, I, p. 112: *Cae(lius) Sa(binus) <manimisso>ris*; L. CANTARELLI, *I latini juniani. Contributo alla storia del diritto latino*, in *AG*, 29 (1882), p. 51. Da ultimo, vd. A.J.B. SIRKS, *The lex Iunia*, cit., p. 242 nt. 59: «...it seems the best to assume that there was written *Cae(lius) Sab(inu) s*, which then would have been read as *Caesaris*». In questo senso, sebbene dubitativamente, già G. IMPALLOMENI, *Le manomissioni mortis causa. Studi sulle fonti autoritative romane*, Padova, 1963, p. 129 nt. 33.

²⁴) Così da ultimo E. BISIO, *Lex Aelia Sentia, lex Iunia e manumissio censu*, in *Ius. Vita e pensiero*, 5, 2022, p. 15 s. Dubbi, però, erano già stati avanzati a proposito di questo tipo di emendamento da M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., p. 184 nt. 40: «Eine Emendation zu *censu*, so daß neben der Stabfreilassung eine weitere Freilassungsform in die Regelung mit einbezogen wäre..., ergäbe einen logischen Bruch, weil die erhaltene Aussage über die *manumissio censu* nicht aus dem Vorangegangenen folgte, was aber wegen *ideo* zu erwarten wäre)».

²⁵) 'Latini facti', cit., p. 231 s.

²⁶) In questa direzione, anche E. BISIO, *Lex Aelia Sentia*, cit., p. 16, che di recente ha osservato: «Non penso sia necessario emendare il verbo *putat* qualora lo si voglia rendere (forzando leggermente la traduzione) con la forma impersonale 'si ritiene', oppure, imputando ad un copista distratto l'omissione del nome di un giurista, come ha ipotizzato il Venturini».

sprudenziale²⁷ avrebbe colmato questa lacuna considerando gli schiavi così manomessi come *servi populi Romani*²⁸. Sarebbe, perciò, «preferibile» leggere *putant* o *putaverunt* al posto di *putat*, oppure, in alternativa, «assegnare al verbo come soggetto il non precisabile nome di un giurista dell'età augustea facendo carico al copista dell'omissione»²⁹.

2. La tesi del Venturini mi pare assai convincente.

Una mia notazione, tuttavia, mi sembra opportuna con riferimento a quanto lo Studioso afferma a proposito della «forma verbale *putat*», che a suo avviso non è «certo la più adatta ... al richiamo di una disposizione legislativa»³⁰.

Ora, non c'è dubbio che il riferimento che nel nostro testo viene fatto alla legge *Aelia Sentia* nel tratto iniziale *Eadem lege cautum est...*, e più precisamente l'impersonale *cautum est* non si accorda sintatticamente col *putat* finale, che invece presupporrebbe il nominativo *eadem lex*. Ciò non di meno, considerando il discorso che viene svolto nel brano ulpiano – e che con tutta evidenza è incentrato sulla descrizione della disciplina disposta da quella legge – a mio avviso non è troppo azzardato supporre che il *putat* abbia come soggetto sottinteso proprio quell'*eadem lex* di cui si fa menzione all'inizio del brano.

Quanto, poi, all'idea espressa dal Venturini, secondo il quale il verbo *putat* non sarebbe certo il più adatto al richiamo di una disposizione legislativa, osservo subito che è possibile citare la testimonianza che ci viene offerta da varie fonti nelle quali il verbo *putare* risulta proprio utilizzato con riferimento alla volontà espressa da una legge, che risulta così soggettivizzata.

Con riferimento, in particolare, alle XII tavole, va innanzitutto ricordata la testimonianza proveniente da Modestino, vissuto in un tempo non troppo lontano da quello al quale risale l'estensore dei *Tituli*.

Si tratta di:

D. 40.7.25 (Mod. 9 diff.): Statuliberos venumdari posse leges duodecimarum putaverunt³¹,

²⁷) «Il verbo *putat* non è, in questa prospettiva, privo di significato» (*'Latini facti'*, cit., p. 231).

²⁸) A giudizio di C. VENTURINI, *'Latini facti'*, cit., p. 232, dal momento che gli schiavi «avevano usufruito di una *manumissio* formale, idonea a comportare per chi l'aveva operata la perdita della *dominica potestas*», si può presumere che un indirizzo giurisprudenziale fosse pervenuto «ad ascrivere loro la condizione di *servi populi Romani*, facendo leva sull'argomento secondo cui la stessa *lex Aelia Sentia* non mancava, sia pure a diverso proposito, di collegare l'acquisto del predetto *status* al verificarsi di *manumissiones* operate *contra legem* (1.27)».

²⁹) *'Latini facti'*, cit., p. 232.

³⁰) *'Latini facti'*, cit., p. 228.

³¹) Su cui, tra gli altri, vd.: A. SICARI, *Leges venditionis: uno studio sul pensiero giuridico di Papiniano*, Bari, 1996, p. 104; S. VIARO, *Corrispettività e adempimento contrattuale nel sistema contratt-*

dove si afferma che la legge delle XII tavole «ritenne» che gli *statuliberi* potessero essere venduti.

Si considerino, inoltre, i riferimenti alle XII tavole (Tab.VIII 1b.³²) contenuti in

Cic. *Rep.* 4.10.12 (*ap. Aug. Civ. Dei* 2.9): nostrae [...] contra duodecim tabulae cum perpauca res capite sanxissent, in his hanc quoque sancendam putaverunt: si quis occentavisset sive carmen condidisset, quod infamiam faceret flagitiumve alteri,

secondo cui è la legge decemvirale che «ritenne» di stabilire la pena di morte per certi casi particolari di *iniuria*, e in

Cic. *Rep.* 4.8 (*ap. Non.* 430.29): admiror, nec rerum solum, sed verborum etiam elegantiam. Si iurgant, inquit: benevolorum concertatio, non lis inimicorum, iurgium dicitur. Iurgare igitur lex putat inter se vicinos, non litigare,

dove si osserva che quella legge «ritenne» quale dovesse essere il comportamento adottato dai vicini.

Si consideri, ancora:

Sen. *Const. sap.* 10.1: Quoniam priorem partem percucurrimus, ad alteram transeamus, qua quibusdam propriis, plerisque uero communibus, contumeliam refutabimus. Est minor iniuria, quam queri magis quam exequi possumus, quam leges quoque nulla dignam vindicta putaverunt,

da dove apprendiamo che non precisate leggi avrebbero «ritenuto» non degna di alcuna punizione la *contumelia*.

In tutti questi casi, il verbo *puto* è usato non per riportare le parole precise del dettato legislativo, ma per descrivere l'idea perseguita dal legislatore³³: ovviamente,

tuale romano, Padova, 2011, p. 210 ss.; F. TUCCILLO, *Typographic Art and Roman Law: A Renaissance Image of the Lex XII tabularum*, in *History of Law and Other Humanities* (cur. V. AMOROSI and V.M. MINALE), Madrid, 2019, p. 75. M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., p. 184 nt. 44, cita sia quest'ultimo testo che Cic. *Rep.* 4.8. A suo dire, tuttavia, non risulta convincente la tesi secondo cui la frase *lex putat* «würde bedeuten, daß das Gesetz etwas nicht anordnet, sondern eine bestimmte Rechtsmeinung zum Ausdruck bringt» (p. 184). A giudizio dello studioso, «Die Vorstellung, daß das Gesetz hier Träger einer Rechtsmeinung sei, ist mit diesem zentralen methodischen Standpunkt des Regelwerks unvereinbar».

³²) FIRA, I, p. 52.

³³) A mio avviso non bisogna nemmeno trascurare il fatto che il giurista abbia già usato – con riferimento alla legge *Aelia Sentia* – un'espressione verbale *cautum est* particolarmente «adatta» a ricordare una disposizione legislativa, circostanza che gli consentiva di usare in un secondo momento un'espressione c.d. meno tecnica. In questo senso, ricordo che nelle fonti i giuristi con riferimento alle XII tavole alternano l'uso di un verbo meno tecnico quale *scio* con *prohibuit*. Cfr. D. 46.3.98.8 (Paul. 15 quaest.): [...] *denique lex duodecim tabularum tignum aedibus iunctum vindicari posse scit, sed interim id solvi prohibuit pretiumque eius dari voluit*. Su cui F. MUSUMECI, *Inaedificatio*, Milano,

secondo la valutazione che ne ha fatto l'autore dei brani ora riportati³⁴.

Tornando allora a Tit. Ulp. 1.12, ritengo oltremodo ragionevole pensare che, secondo quanto leggiamo nel testo, sia stata proprio la legge *Aelia Sentia* a disporre che coloro i quali fossero stati manomessi *vindicta* senza che la causa fosse stata approvata dal *consilium* divenissero *servi Caesaris*³⁵.

Quanto, poi, a quest'ultima espressione non vedo perché debba essere considerata non genuina.

Essa, infatti, risulta utilizzata anche in altre fonti, e in particolare in

D. 34.8.3 pr. (Marcian. 11 inst.): Si in metallum damnato quid extra causam alimentorum relictum fuerit, pro non scripto est nec ad fiscum pertinet: nam poenae servus est, non Caesaris: et ita divus Pius rescripsit;

D. 48.19.17 pr. (Marcian. 1 inst.): Sunt quidam servi poenae, ut sunt in metallum dati et in opus metalli: et si quid eis testamento datum fuerit, pro non scriptis est, quasi non Caesaris servo datum, sed poenae³⁶,

e presenta una forte analogia con l'espressione *servi populi Romani*³⁷, prevista proprio dalla legge *Aelia Sentia* per coloro che, appartenendo al novero dei *dediticii*, ne avessero comunque violato le prescrizioni.

1988, p. 36 ss. (spec. 49 s.); e, più recentemente, P. PASQUINO, *Rimedi pretori in alcuni casi di accessione*, in *TSDP*, 4, 2011, p. 90.

³⁴) Si consideri, per altro, che un tale uso del verbo *puto* si giustifica anche se si considera che si tratta di disposizioni normative molto risalenti nel tempo rispetto al tempo dell'autore del brano, disposizioni di cui in taluni casi non si ricorda più il preciso dettato legislativo ma si conserva memoria della *ratio* e, più in generale, degli aspetti caratterizzanti più rilevanti.

³⁵) Cioè a dire, come scrive P. BUONGIORNO, *Social Status 'Without' Legal Difference. Historiography and Puzzling Legal Questions About Imperial Freedmen and Slaves*, in *Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences* (ed. by M. SCHERMAIER), Berlin, 2023, p. 75, «imperial slaves».

³⁶) Utili anche D. 49.14.12 (Call. 6 de cogn.); D. 34.8.3.1 (Marc. 11 inst.). Sul *servus Caesaris*, tra gli altri, vd.: M. BANG, *Caesaris servus*, in *Hermes*, 542, 1919, p. 174 ss.; P.R.C. WEAVER, *Social Mobility in the Early Roman Empire. The Evidence of the Imperial Freedmen and Slaves*, in *Past & Present*, 37, 1967, p. 3 ss.; ID., *Familia Caesaris. A Social Study of the Emperor's Freedmen and Slaves*, Cambridge, 1972, p. 48 ss.; W. ECK, «Sklaven Und Freigelassene von Römern in Iudaea Und Den Angrenzenden Provinzen», in *Novum Testamentum*, 55, 2013, p. 1 ss.

³⁷) A giudizio di C. VENTURINI, «*Latini facti*», cit., p. 232, l'autore dei *Tituli* avrebbe sostituito la «verosimile menzione originaria del *servus populi romani*» con quella di *servus Caesaris*, «più familiare o giudicata più congrua». Non si può trascurare, tuttavia, come ha già messo in evidenza A. SCHNEIDER, *Die Latini Iuniani und das Berliner Fragment de dediticii*, cit., p. 190, che in Ulpiano (come nel corso del II e III secolo d.C.) l'espressione *Caesar* è stata usata come sinonimo di *Princeps*: «der procurator und der legatus Caesaris sind ja geläufig. Der servus Caesaris erscheint in 1. 1 § 2 Dig. de off. proc. Caes. 1, 19, und bei Ulpian selbst im fragm. de jure fisci § 6. Er ist ein servus fisci, also ein servus publicus».

Si consideri, infatti, al riguardo:

Gai. 1.27: Quin etiam in urbe Roma vel intra centesimum urbis Romae miliarium morari prohibentur; et si qui contra ea fecerint, ipsi bonaque eorum publice venire iubentur ea condicione, ut ne in urbe Roma vel intra centesimum urbis Romae miliarium serviant neve umquam manumittantur; et si manumissi fuerint, servi populi Romani esse iubentur. Et haec ita lege Aelia Sentia comprehensa sunt³⁸.

Il testo va letto in connessione con

Gai. 1.13: Lege itaque Aelia Sentia cavetur, ut, qui servi a dominis poenae nomine vincti sunt, quibusve stigmata inscripta sunt, deve quibus ob noxam quaestio tormentis habita sit et in ea noxa fuisse convicti sunt, quive ut ferro aut cum bestiis depugnarent traditi sint, inve ludum custodiamve coniecti fuerint, et postea vel ab eodem domino vel ab alio manumissi, eiusdem condicionis liberi fiant, cuius condicionis sunt peregrini dediticii.

Gai. 1.15: Huius ergo turpitudinis servos quocumque modo et cuiuscumque aetatis manumissos, etsi pleno iure dominorum fuerint, numquam aut cives Romanos aut Latinos fieri dicemus, sed omni modo dediticiorum numero constitui intellegemus,

da cui risulta come una certa categoria di schiavi manomessi fosse stata ricompresa dalla legge *Aelia Sentia* nel novero dei peregrini *dediticii*.

Proprio con riguardo a questi *dediticii*, Gaio nel §27 afferma che essi non potevano dimorare all'interno della città di Roma o entro il perimetro di cento miglia, e che, nel caso di violazione di questo divieto, tra le conseguenze che ne scaturivano vi era la assoluta impossibilità di una loro *manumissio* (... *neve umquam manumittantur*): col risultato che, se essa fosse stata realizzata, avrebbero acquistato la condizione di *servi populi Romani*³⁹ (...*et si manumissi fuerint, servi populi*

³⁸) Un accostamento tra l'espressione *servus Caesaris* e quella di *servus populi Romani* figurante in Gai. 1.27 si trova anche in G. BOULVERT, *Domestique et fonctionnaire sous le Haut-Empire romain. La condition de l'esclave et de l'affranchi du Prince*, Paris, 1974, p. 28 nt. 145. A giudizio di questo studioso, «D'après les Règles d'Ulpian (1.12) l'affranchissement est révoqué et l'esclave devient *servum Caesaris*. La loi *Aelia Sentia* parlait probablement d'une confiscation au profit du *populus Romanus*, l'expression utilisée dans les Règles d'Ulpian se rapportant à un état de droit postérieur».

³⁹) A giudizio di C. VENTURINI, *Latini facti*, cit., p. 232, l'orientamento giurisprudenziale che avrebbe definito lo *status* dei manomessi *contra legem*, si rivelerebbe «ispirato da intrinseco favore verso gli affrancati ... in quanto provvisto dell'effetto di precludere la possibilità alternativa, pur essa lasciata aperta dalla legge, di ravvisare in loro altrettanti *servi sine domino*, suscettibili, in quanto tali, di *occupatio*». Sui *servi populi Romani*, mi limito a ricordare, tra gli altri, V. CHAPOT, s.v. *Servi*, in CH. DAREMBERG, E. SAGLIO, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* IV.2, Paris, 1877-1919, p. 1260 ss. (spec. p. 1268 ss.); G. BOULVERT, *Domestique et fonctionnaire sous le Haut-Empire romain*, cit., p. 28 ss., 95 ss.; O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi*, cit., p. 64 ss.; N. ROULAND, *A propos*

Romani esse iubentur). Una tale disposizione viene da Gaio attribuita, per l'ap-punto, alla legge *Aelia Sentia* (*et haec ita lege Aelia Sentia comprehensa sunt*).

L'analogia tra questa condizione di *servi populi romani* e quella di *servus Caesaris*, considerata in Tit. Ulp. 1.12, mi sembra evidente: e questo non solo perché in entrambi i casi si tratta della conseguenza legata alla violazione di una disposizione della legge *Aelia Sentia* (nel caso del *servus Caesaris*, la mancanza dell'*adprobatio causae apud consilium*; nel caso dei *servi populi romani*, la violazione, da parte dei *dediticii*, del divieto di dimorare a Roma), ma soprattutto perché in entrambi i casi tale conseguenza consiste proprio nell'impossibilità di acquistare la cittadinanza romana o la latinità⁴⁰.

Si noti, inoltre, che tanto in Gai. 1.27 che in Tit. Ulp. 1.12, l'effetto che viene ricondotto a quelle manomissioni compiute in violazione della legge *Aelia Sentia* è l'estinzione del diritto di proprietà⁴¹ e il conseguente mutamento della titolarità del rapporto di dipendenza sullo schiavo, che rimane, comunque, tale in un contesto pubblicistico.

Ed è proprio qui, a mio giudizio, che va ricercata la ragione per la quale l'estensore dei *Tituli* utilizza il verbo *manere*: in questo modo egli intendeva evidenziare l'inermità di quella *manumissio* ai fini del conseguimento della libertà: il manomesso schiavo era e schiavo restava.

Alla luce di quanto emerso fin qui, non mi pare allora che sulla testimonianza dell'estensore dei *Tituli* possano ancora permanere gravi ragioni di perplessità. Ritengo, anzi, che essa si possa considerare preziosa ai fini della ricostruzione del dettato originario della *lex Aelia Sentia*: quest'ultima non consentiva le *manumissiones* solo *vindicta* degli schiavi minori di trenta anni, stabilendo che il *dominus ma-*

des servi publici Romani, in Chiron, 7, 1977, p. 275 ss.; W. EDER, *Servitus publica. Untersuchungen zur Entstehung, Entwicklung und Funktion der öffentlichen Sklaverei in Rom*, Wiesbaden, 1980, passim; A. WEISS, *Sklave der Stadt. Untersuchungen zur öffentlichen Sklaverei in den Städten des römischen Reiches*, Stuttgart, 2004, p. 17 ss.; F. LUCIANI, *Public Slaves in Rome: Privileged or not?*, in *The Classical Quarterly*, 70, 2020, p. 368 ss.

⁴⁰) Lo afferma espressamente Gaio con riguardo ai *dediticii* (1.15: [...] *numquam aut cives Romanos aut Latinos fieri dicemus, sed omni modo dediticiorum numero constitui intellegemus*). Si ricava implicitamente da quanto leggiamo in Tit. Ulp. 1.12 con riguardo alla *manumissio* degli schiavi minori di trenta anni effettuata senza la *adprobatio causae apud consilium* (*ut minor triginta annorum servus vindicta manumissus civis Romanus non fiat, nisi apud consilium causa probata fuerit; ideo sine consilio manumissum Caesaris servum manere putat...*). Sul punto *infra* § 3.

⁴¹) Questo tipo di sanzione si riscontra anche in: Fr. Dosith. 11: *Proprietarius eum servum, cuius usufructus ad alium pertinet, non potest vindicta manumittere obstante usufructu, et si manumiserit eum vindicta, faciet servum sine domino. Sed Latinum [...]*. Nel brano si dice che il proprietario di uno schiavo, dato in usufrutto ad altri, non poteva manomettere *vindicta obstante usufructu*; se lo avesse fatto avrebbe reso il manomesso *servus sine domino*. Anche in questo caso la *manumissio*, pur determinando la cessazione della *dominica potestas*, non avrebbe inciso sulla condizione del servo che restava, comunque, tale. Sul testo, tra gli altri, vd. X. D'ORS, *La manimisión del esclavo hipoteca-do en derecho romano*, in *AHDE*, 46, 1976, p. 382.

nomissore avrebbe perduto la proprietà sullo schiavo, il quale avrebbe iniziato ad appartenere al *fiscus Caesaris*.

3. Una volta accertata l'attendibilità della testimonianza offerta da Tit. Ulp. 1.12, aggiungo subito che a mio avviso fra questo brano e Gai. 1.17, non può riscontrarsi in realtà quella discordanza che è stata evidenziata dalla dottrina⁴².

Quello che, a questo proposito, va messo in evidenza è che i soggetti presi in considerazione in quei due brani (i maggiori di trent'anni, in Gai. 1.17 e coloro che non avevano ancora raggiunto questa età, in Tit. Ulp. 1.12) non sono per nulla assimilabili sotto il profilo della disciplina giuridica, giacché ai minori di trenta anni, secondo la legge *Aelia Sentia*, non si applicava il regime indicato da Gai. 1.17 per i soli maggiori di quell'età. Ad essere applicato era un regime in parte differente, nel quale – è questo il punto che va bene evidenziato – l'*adprobatio causae apud consilium* veniva ad assumere un ruolo centrale.

Questa sua centralità, emerge costantemente dalle fonti, nelle quali l'*adprobatio causae apud consilium* risulta menzionata, con riferimento alla *lex Aelia Sentia*, quando si tratta dell'acquisto della condizione sia di cittadino romano che di latino da parte di un minore di trenta anni.

Lo abbiamo visto in Gai. 1.18 e nella parte iniziale di Tit. Ulp. 1.12 a proposito dell'acquisto della cittadinanza romana. E lo stesso è da dirsi anche a proposito delle manomissioni compiute dai domini minori di venti anni, per i quali la legge *Aelia Sentia* aveva disposto che avvenissero secondo le stesse modalità stabilite per le manomissioni aventi ad oggetto schiavi minori di trenta anni:

Gai. 1.38: Item eadem lege [scil. Aelia Sentia] minores XX annorum domino non aliter manumittere permittitur, quam si vindicta apud consilium iusta causa manumissionis adprobata fuerit.

Anche in questo caso, infatti, la legge in esame aveva disposto che ai fini dell'acquisto della cittadinanza romana la *manumissio* avvenisse *vindicta* a seguito dell'*adprobatio* della *causa apud consilium*.

Un discorso analogo va fatto con riguardo all'acquisto della condizione di latino a seguito della *manumissio* compiuta dal *dominus* minore di venti anni, essendo indispensabile, secondo la legge *Aelia Sentia*, che la *manumissio inter amicos* fosse preceduta, per l'appunto, dalla *adprobatio causae apud consilium*:

Gai. 1.41: Et quamvis Latinum facere velit minor XX annorum dominus, tamen nihil minus debet apud consilium causam probare et ita postea inter amicos manumittere

⁴²) Vd. *supra* § 1.

Nel brano non figura espressamente la menzione della legge *Aelia Sentia*⁴³. Tuttavia, che Gaio si riferisca ad essa appare più che probabile, dal momento che egli se ne sta occupando già nel § 37 come pure in quelli successivi⁴⁴.

E una conferma ci proviene da

Fr. Dosith. 13: Minor viginti annorum manumittere nec vindicta potest nec testamento, itaque nec Latinum facere potest; sed tantum apud consilium causa probata potest manumittere servum suum.

Dal brano risulta che il minore di venti anni non avrebbe potuto compiere la *manumissio* (solamente) *vindicta* o *testamento*, essendo indispensabile che egli, al fine di liberare il proprio schiavo, facesse ricorso alla *causae probatio apud consilium*.

La nostra attenzione va concentrata sul tratto *itaque nec latinum facere potest*, dal quale si deve dedurre che questa conseguenza verrebbe realizzata in presenza, anche qui, della *causae probatio apud consilium*. Qui non è detto a quale tipo di manomissione essa dovrebbe essere associata (probabilmente una manomissione *inter amicos*). Quel che conta però è che, se riconduciamo la menzione di questa procedura, come appare più che probabile, proprio alla *lex Aelia Sentia*⁴⁵ (come risulta testimoniato da Gai. 1.41 e Tit. Ulp. 1.13) allora abbiamo anche qui una prova della stretta connessione, *ex lege Aelia Sentia*, della *manumissio* operata dal minore di venti anni con l'acquisto della condizione di latino a seguito dell'*adprobatio causae apud consilium*.

Ebbene, in tutti questi casi, il mancato raggiungimento del trentesimo anno veniva ad essere compensato dall'approvazione della *causa* della manomissione presso il *consilium*: procedura, questa, che consentiva di valutare la fondatezza (alla luce di quei parametri indicati dalla giurisprudenza che, evidentemente, venivano

⁴³) Circostanza, questa, che ha consentito persino di ipotizzare (A. SCHNEIDER, *Die lex Iunia Norbana*, in *ZSS*, 5, 1884, p. 229) che il § 41 costituisca una sorta di appendice, elaborata dalla giurisprudenza per coordinare il testo del provvedimento augusteo con le innovazioni introdotte dalla *lex Iunia Norbana*. Sul punto però M. BALESTRI FUMAGALLI, *Lex Iunia de manumissionibus*, cit., p. 95. Da ultimo, J.M. RAINER, *Latinitas Aeliana und latinitas Iuniana*, in *AUPA*, 65, 2021, p. 89, dopo aver considerato «Eigentümlich» il caso riportato in Gai. 1.41, ne ha riferito il contenuto non alla *lex Aelia Sentia* ma alla *lex Iunia Norbana*.

⁴⁴) La legge *Aelia Sentia*, infatti, è menzionata nel paragrafo 37 (...*quia lege Aelia Sentia fieri potest...*) e in quelli successivi, nei quali è sicuro che di essa il giurista continua a parlare: fino al § 40, che immediatamente precede il nostro, dove la legge *Aelia Sentia* viene di nuovo espressamente menzionata: *Cum ergo certus modus manumittendi minoribus XX annorum dominis per legem Aeliam Sentiam...* La trattazione relativa a questa legge si conclude proprio nel § 41. In quello successivo Gaio si occuperà, invece, della *Fufia Caninia*: *Praeterea lege Fufia Caninia certus modus constitutus est in servis testamento manumittendis*.

⁴⁵) Scrive M. BALESTRI FUMAGALLI, *Lex Iunia*, cit., p. 151: «L'anonimo concentra il discorso in poche parole; non menziona la legge *Aelia Sentia*, attesa la inutilità di richiamare un provvedimento molto noto nell'ambito di un'esposizione brevissima e sintetica».

formulati interpretando la volontà del legislatore) e la serietà della causa della manomissione. Procedura ancora, è qui il caso di sottolineare, che avrebbe dovuto concretamente realizzare il fine che il legislatore augusteo si prefissava⁴⁶, cioè, limitare l'accesso alla cittadinanza romana a quei casi particolarmente meritevoli⁴⁷.

Per quanto fin qui emerso, ecco allora che a questo punto si chiarisce la ragione per la quale Tit. Ulp. 1.12 non si pone, a mio avviso, in contrasto con Gai. 1.17.

Nel caso considerato dall'estensore dei *Tituli*, infatti, mancava proprio, oltre al requisito relativo all'età dello schiavo (trenta anni), l'*adprobatio causae apud consilium*, cioè quel requisito che avrebbe dovuto compensare il difetto d'età del manomittendo come previsto dalla legge *Aelia Sentia*, della quale l'estensore dei *Tituli* si sta specificamente occupando⁴⁸.

Coerentemente, dunque, con il regime previsto dalla legge appena menzionata, nella testimonianza dell'estensore dei *Tituli* si ricorda che senza l'*adprobatio causae apud consilium* la *manumissio vindicta* di un minore di trenta anni non avrebbe sortito l'acquisizione né della cittadinanza né della condizione di latino⁴⁹.

Una simile manomissione non sarebbe stata, però, del tutto priva di effetti⁵⁰. Essa avrebbe determinato, infatti, l'estinzione della potestà dominicale del *dominus*

⁴⁶) Cfr. C. VENTURINI, *Sulla legislazione augustea in tema di "manumissiones"*, in *Scritti in onore di A. Guarino*, 5, Napoli, 1984, p. 2455 ss.; P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Las leyes augusteas sobre manumisión*, cit., p. 222. Più di recente, come osserva G. ALFÖLDY, *Storia sociale dell'antica Roma*, Bologna, 2012, p. 159, «L'obiettivo reale di queste leggi non era limitare, in linea di principio, la liberazione e ridurre il numero di liberti: esse dovevano soltanto evitare che persone di origine servile ottenessero in massa, con la liberazione, la cittadinanza romana, e in maniera sottratta al controllo dello stato, così da esercitare un'eccessiva influenza sulla vita pubblica».

⁴⁷) A mio avviso, fu proprio la *lex Aelia Sentia* ad introdurre per la prima volta la condizione di *Latinus*, creando uno *status* più specifico di cittadinanza, la *latinitas* e *lege Aelia Sentia*. Lo scopo della legge augustea era non soltanto quello di limitare le manomissioni (come osserva Svetonio *Aug.* 40, Augusto... *civitates Romanas parcellissime dedit et manumittendi modum terminavit... Servos non contentus multis difficultatibus a libertate*), ma anche quello di riservare la cittadinanza romana, attraverso una particolare procedura (*anniculi causae probatio*) – che presupponeva un matrimonio e la conseguente procreazione di un figlio, un *anniculus*, appunto –, solo a coloro che potessero considerarsi particolarmente meritevoli. Cfr. al riguardo, S.A. CRISTALDI, *Latini ex lege Aelia Sentia*, in *QL*, 12, 2022, p. 289 ss.; ID., *Sulle manomissioni compiute dal minore di venti anni latino nel municipium di Irni*, in *Iura*, 70, 2022, p. 306 ss.

⁴⁸) Come si evince dall'esame dei paragrafi 11 (...*Idque lex Aelia Sentia facit*) e 12 (*Eadem lege cautum est...*), come pure di quelli successivi. Si veda Tit. Ulp. 1.13: *Eadem lex cum dominum, qui minor viginti annorum est, prohibet...*; 1.14 [...] *quod et ipsum lex Aelia Sentia facit*; 1.15: *Eadem lex in fraudem creditoris et patroni manumittere prohibet*.

⁴⁹) La *lex Aelia Sentia*, in dottrina, è considerata una *lex perfecta*. Sul punto, S. DI PAOLA, «*Leges Perfectae*», in *Syntheseleia Arangio-Ruiz*, 2, Napoli, 1964, p. 1075; P. SCIUTO, *Concetti giuridici e categorie assiomatiche: l'uso di rescindere nell'esperienza di Roma antica*, Torino, 2013, p. 67 ss.; M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., p. 160 ss.

⁵⁰) Così, invece, tra gli altri, A.J.B. SIRKS, *The lex Iunia*, cit., p. 242.

(quale conseguenza della *manumissio vindicta*, comunque intervenuta) e lo schiavo sarebbe diventato *servus Caesaris*: alla stregua, dunque, di un *servus populi romani*, condizione, questa, espressamente prevista, come abbiamo visto, dalla legge *Aelia Sentia*⁵¹.

⁵¹) Per il caso, come visto, di *manumissiones* (vietate) di coloro che rientravano nel novero dei *dediticii*.

